

NOTA INFORMATIVA

4 Agosto 2014

NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA

Edizione Luglio 2014

Approvazione da parte del Comitato di Corporate Governance di modifiche in tema di principi guida, trasparenza sulle buone uscite riconosciute agli amministratori esecutivi e ai direttori generali.

Il presente documento è redatto a soli scopi informativi.

Lo Studio non deve essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da imprecisioni e/o errori che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

* * *

CODICE DI AUTODISCIPLINA

Edizione luglio 2014

Borsa Italiana con un comunicato stampa rende noto che il Comitato per la Corporate Governance ha approvato alcune modifiche al Codice di Autodisciplina varando così il nuovo Codice di Autodisciplina edizione luglio 2014. Tali modifiche riguardano principalmente il rafforzamento del principio *comply or explain* in linea con le raccomandazioni dell'Unione Europea e misure volte ad incoraggiare la massima trasparenza sulle buonuscite riconosciute agli amministratori esecutivi e ai direttori generali.

Modifiche alla sezione “Principi guida e regime transitorio”

In linea con la Raccomandazione UE n. 208/2014 è stato modificato il principio numero 4; a seguito della modifica gli emittenti, nella relazione sul governo societario, dovranno indicare chiaramente da quali raccomandazioni contenute nei principi e nei criteri applicativi si sono discostati e per ogni scostamento dovranno:

- spiegare in che modo sia stata disattesa la raccomandazione
- descrivere i motivi dello scostamento, evitando espressioni generiche o formalistiche
- descrivere come la decisione di discostarsi dalla raccomandazione è stata presa all'interno della società
- indicare, in caso di scostamenti temporanei, da quando prevedono di attenersi alla relativa raccomandazione
- descrivere l'eventuale comportamento adottato in alternativa alle raccomandazioni da cui si sono discostati e spiegare il modo in cui tale comportamento raggiunge l'obiettivo sotteso alla raccomandazione, oppure chiariscono in che modo il comportamento prescelto contribuisce al loro buon governo societario.

Il nuovo Codice di Autodisciplina rafforza pertanto, in un'ottica di flessibilità, il principio *comply or explain* prevedendo di disapplicare in tutto o in parte le sue raccomandazioni. Tale facoltà è consentita in forza di quanto previsto dall'art. 123-bis del T.U.F., in base al quale la deroga alle disposizioni del Codice di Autodisciplina è possibile a seguito della spiegazione delle ragioni che portano alla disapplicazione. Il Comitato per la Corporate Governace, a tal proposito, ritiene che tale scelta non determini a priori un giudizio di disvalore, nella consapevolezza che un'eventuale disapplicazione può derivare da diversi fattori, ad esempio, la società potrebbe non essere sufficientemente strutturata per l'applicazione di tutte le raccomandazioni (perché, ad esempio di recente

quotazione) o potrebbe ritenere alcune raccomandazioni non funzionali o non compatibili con il proprio modello di *governance* o con la situazione giuridica e finanziaria della società, oppure ancora potrebbe aver individuato soluzioni di *governance* alternative a quelle disattese che consentono nella sostanza di raggiungere lo stesso obiettivo.

Modifiche all'articolo 1 “*Ruolo del consiglio di amministrazione*”

A seguito delle modifiche all'art. 1 del Codice di Autodisciplina il criterio 1.C.1. lettera g), prevede che, se in occasione dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione questo opti per avvalersi di consulenti esterni, la relazione sul governo societario dovrà fornire informazioni sull'identità dei consulenti e sugli altri ulteriori servizi da essi forniti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso. Nel commento il Codice di Autodisciplina esplica che la realizzazione dell'attività di *board evaluation* può essere collegata alla durata triennale del mandato del consiglio di amministrazione, con modalità differenziate nei tre anni. Inoltre, nei casi in cui non sia possibile fornire l'informativa necessaria con congruo anticipo, il presidente dovrà aver cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.

Modifiche all'articolo 6 “*Remunerazione degli amministratori*”

All'art. 6, in tema di remunerazione degli amministratori è stato aggiunto dal Comitato di Corporate Governance il nuovo principio 6.P.5 il quale prevede che l'emittente, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, renda note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un **comunicato diffuso al mercato**. Tale comunicazione entrerà in vigore dal 1 agosto 2014 e comprende:

- a. adeguate informazioni sull'indennità e/o altri benefici, incluso il relativo ammontare, la tempistica di erogazione – distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente – ed eventuali clausole di restituzione, con particolare riferimento a indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, specificando la fattispecie che ne giustifica la maturazione, il mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione monetaria o basati su strumenti finanziari, benefici (monetari o non monetari) successivi alla cessazione dalla carica, impegni di non

concorrenza, descrivendone i principali contenuti, ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

- b. informazioni circa la conformità o meno dell'indennità e/o degli altri benefici alle indicazioni contenute nella politica per la remunerazione, nel caso di difformità anche parziale rispetto alle indicazioni della politica medesima, informazioni sulle procedure deliberative seguite in applicazione della disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate;
- c. indicazioni circa l'applicazione, o meno, di eventuali meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione dell'indennità nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati, nonché circa l'eventuale formulazione di richieste di restituzione di compensi già corrisposti;
- d. informazione circa il fatto che la sostituzione dell'amministratore esecutivo o del direttore generale cessato è regolata da un piano per la successione eventualmente adottato dalla società e, in ogni caso, indicazioni in merito alle procedure che sono state o saranno seguite nella sostituzione dell'amministratore o del direttore.

Sempre in materia di remunerazione degli amministratori è stata introdotta la nuova lettera f) al criterio applicativo 6.C.1. la quale prevede intese contrattuali che consentano alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati. Il Comitato, nei commenti, ritiene che la trasparenza sulle indennità per la cessazione del rapporto sia funzionale ad anticipare l'informativa rispetto alla pubblicazione della relazione sulla remunerazione e che tale informativa riguardi tutti i casi in cui il rapporto cessi, sia a seguito di scadenza naturale del mandato, sia in caso di scioglimento anticipato del rapporto. Tali previsioni entreranno in vigore a decorrere dalla nuova politica per la remunerazione approvata a partire dal 1 gennaio 2015.

In via generale, la nuova versione del Codice di Autodisciplina ricorda che spetta agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c-bis) del Tuf, la vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento a cui la società aderisce e quindi anche di quelle in materia di deliberazioni di compensi e altri benefici.

Modifiche all'articolo 8 “*Sindaci*”

All'art. 8 in tema di Collegio Sindacale, nel commento, il Codice di Autodisciplina stabilisce che l'emittente dovrà fornire nella relazione sul governo societario l'informativa relativa alla composizione del collegio sindacale, indicando per ciascun componente l'eventuale qualifica di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, l'emittente dovrà altresì fornire il numero di riunioni e la loro durata media.

* * *